

LA BUSSOLA

Manuale di orientamento sull'accordo 2 luglio 2013



PRESENTAZIONE:

Questo numero de “**la Bussola**” è dedicato al fondo di solidarietà per il sostegno al reddito e si prefigge di fornire un supporto per l’applicazione dell’accordo del 2 luglio 2013 sugli esodi volontari nel Gruppo Intesa Sanpaolo.

INDICE:

➤ AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO	PAG. 3
➤ DESTINATARI DELL’ACCORDO	PAG. 3
➤ CONDIZIONI PER LE USCITE DEL PERSONALE	PAG. 4
➤ PART TIME	PAG. 5
➤ RIDUZIONE DI ORARIO/SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ SU BASE VOLONTARIA:	PAG. 6
➤ IN FUTURO	PAG. 8

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Si applica a tutte le aziende del Gruppo, perimetro Italia, che applicano il CCNL del credito. Definisce le soluzioni per realizzare le riduzioni strutturali dei costi utilizzando gli strumenti e gli istituti dell'artt. 20 e 21 del CCNL 8 dicembre 2007 rinnovato al 19 gennaio 2012.

DESTINATARI DELL'ACCORDO:

Al fine di incrementare le domande di adesione al “**Fondo di Solidarietà**” (introdotto nel 2000 con il DD.MM. 158/2000 e modificato in seguito con DD.MM. 226/2006 e integrato ancora con D.M. 3 agosto 2012) è stata definita una nuova “**Offerta al Pubblico**” che è rivolta al Personale dipendente del Gruppo Intesa Sanpaolo che **matura** il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e/o i trattamenti pensionistici A.G.O. **successivamente al 31 dicembre 2013 ma entro il 30 giugno 2018** (quindi che riesca a maturare il diritto alla pensione entro 1/7/2018).

CONDIZIONI PER L'USCITA DEL PERSONALE:

1. I dipendenti interessati all'adesione al Fondo Solidarietà dovranno inoltrare entro il **16 settembre 2013** il modulo di accettazione dell'Offerta al Pubblico, reperibile nell'Intranet Aziendale nella **Sezione Accordo del 02 luglio 2013 Modulistica e Adesione**. La modulistica completata e firmata andrà inoltrata in originale all'**Ufficio Amministrazione del Personale** con indirizzo in Via Lorenteggio 266 20152 Milano e **anticipata via fax** al numero 011/09 30 765.
2. Il personale che abbia aderito all'offerta al pubblico sarà destinatario, in via preventiva, rispetto all'accesso al Fondo medesimo di un periodo riduzione di orario/sospensione dell'attività (c.d. solidarietà difensiva) pari a 12 giornate lavorative al mese per tutto il semestre precedente alla cessazione dal servizio. Questo in aggiunta alla riduzione prevista dal Protocollo 19 ottobre 2012
3. Al personale che farà pervenire alla Società l'adesione all'offerta entro il 16 settembre 2013 competerà quale incentivo all'esodo, a titolo di integrazione del TFR, un importo

pari al **10% della RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL)** cioè la retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima mensilità e quota extra standard dell'ex premio di rendimento, con esclusione di indennità di rischio, premio produttività, assegno di rivalsa, etc...

Inoltre, per coloro il cui requisito pensionistico valido per l'accesso al Fondo sia il **requisito di pensione anticipata** con un'età inferiore ai 62 anni l'incentivo all'esodo sarà maggiorato di un importo pari a:

- **5% della RAL** qualora - in applicazione delle previsioni dell'art. 24, comma 10 della L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni - la percentuale di riduzione calcolata per effetto dell'età sul trattamento pensionistico, sia presente ed inferiore al 2 % (indicativamente coloro che al momento del pensionamento hanno un'età compresa tra i 60 anni già compiuti ed i 62 non ancora compiuti);
 - **15% della RAL** qualora la riduzione di cui al precedente alinea sia ricompresa fra il 2 ed il 5% (indicativamente coloro che al momento del pensionamento hanno un'età compresa tra i 58 anni e 6 mesi non compiuti ed i 60 non ancora compiuti);
 - **25% della RAL** qualora la riduzione sia pari o superiore al 5% (indicativamente coloro che al momento del pensionamento hanno un'età inferiore a 58 anni e 6 mesi).
4. Il personale che aderisce al Fondo Solidarietà potrà cessare il servizio dal **31 dicembre 2014**; ma l'Azienda potrà anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro in anticipo alle date **31 marzo 2014, 30 giugno 2014 o 30 settembre 2014** (date da intendersi come ultimo giorno di servizio e il giorno successivo è quello di entrata nel Fondo Solidarietà).
5. Al personale che accede all'esodo viene garantito sino alla maturazione del diritto pensionistico:

l'iscrizione al Fondo Sanitario del Gruppo Intesa Sanpaolo alle stesse condizioni del personale in servizio;

le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio

in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita (per es. Fapa, Fondo pensione Sanpaolo Imi) una cifra a titolo di incentivazione all'esodo pari al valore attuale del contributo aziendale mensile moltiplicato per il numero di mesi di erogazione dell'assegno di sostegno al reddito

PART-TIME:

Con l'Accordo del 02 luglio 2013 è stato introdotto come **metodo di riduzione dei costi il Part-Time**.

L'azienda infatti con il suddetto accordo:

- **Accoglierà le 130 domande** di part-time in sospeso al 02 luglio 2013.
- Favorirà le ulteriori trasformazioni da tempo pieno a part-time che verranno richieste dai lavoratori **entro il 30 settembre 2013**, tramite intranet aziendale. La procedura è disponibile al seguente percorso: 1) Home page intranet, 2) Selezionare "Accordo del 2 luglio 2013" dal menù di scorrimento "naviga" che si trova al fondo dell'home page intranet, 3) Selezionare dal menù accesso rapido sulla destra "procedura online per part-time". **IMPORTANTE: La procedura e' utilizzabile anche dai colleghi gia' titolari di rapporto part time che, alla scadenza, desiderino richiedere un nuovo part time.**
- Ripristina la possibilità di richiedere il **part-time anche a tempo indeterminato**.
- Al fine di soddisfare nel modo più ampio possibile le richieste di trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro del personale a tempo pieno **l'Azienda potrà procedere anche attraverso attribuzione di diversa figura professionale/mansione e/o differente assegnazione logistica, anche a richiesta dell'interessato.**

RIDUZIONE DI ORARIO/SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' SU BASE VOLONTARIA:

Il personale di ogni ordine e grado può richiedere le giornate di sospensione dell'attività entro il 30 settembre 2013 attraverso la seguente procedura:

- Home page intranet
- Selezionare "accordo del 2 luglio 2013" dal menù a scorrimento "naviga" che si trova al fondo dell' home page intranet
- Selezionare dal menù a sinistra "Solidarietà Difensiva Volontaria"
- Selezionare dal menù accesso rapido sulla destra "Procedura online per scelta giornate di sospensione"
- In procedura scegliere tra le due opzioni "5 giorni" o "10 giorni".
- Inserire il "periodo preferito" e l'eventuale "periodo alternativo". Si possono chiedere fino a 10 giorni divisi in massimo due periodi da 5 giorni consecutivi.
- Per completare correttamente l'iter della richiesta **occorre stampare** il modulo relativo e conservarlo.

I periodi di sospensione dall'attività lavorativa su base volontaria possono essere:

- a. **5 GIORNI LAVORATIVI CONSECUTIVI.** Non devono per forza essere da lunedì al venerdì ma anche posizionati in modo differente, e se in mezzo c'è il sabato e domenica essi non sono calcolati come giornata di sospensione dell'attività in quanto ricompresi non sono lavorativi.
- b. **10 GIORNI LAVORATIVI DA USUFRUIRE IN MAX 2 PERIODI DI 5 GIORNI LAVORATIVI CONSECUTIVI.**

La fruizione di queste giornate di solidarietà volontaria può avvenire dal **1 ottobre 2013 al 30 settembre 2014**; ma ricordiamo a tutti i nostri iscritti di non pianificare queste giornate in coincidenza di **giorni di ex-festività soppressa** (meglio conosciute come giornate di permesso ex-festività) in quanto nei giorni di permesso ex-festività il trattamento economico è pieno mentre (come vedremo al punto successivo) nelle giornate di solidarietà il trattamento economico è inferiore. A tal proposito ricordiamo che l'unica giornata di ex-festività rimanente nel 2013 è il **4 novembre 2013**; mentre per il 2014 le giornate saranno **19 marzo 2014** (San Giuseppe), **29 maggio 2014** (Ascensione), **19 giugno 2014** (Corpus Domini), **4 novembre 2014** (Unità Nazionale).

Ricordiamo che qualora i periodi pianificati dai dipendenti **non siano compatibili con le esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda**, quest'ultima può proporre lo slittamento in un periodo diverso; ma spetta al dipendente accettare la modifica o rinunciare al periodo di fruizione delle giornate di solidarietà volontaria.

Le giornate previste come riduzione di orario saranno retribuite ricorrendo alle prestazioni appositamente previste dal Fondo Solidarietà per il sostegno al reddito dette prestazioni ordinarie (D.M. 158/2000 Artt. 5 comma 1 lettera a punto 2 e artt. 10).

La normativa prevede un **assegno ordinario emesso dall'INPS pari al 60% della retribuzione lorda**, comprensiva del rateo tredicesima, che sarebbe spettata per la giornata non lavorata, con l'applicazione dei seguenti massimali differenti in base alle diverse fasce di retribuzione:

- **Euro 1.107,11** se la retribuzione lorda mensile è inferiore a euro 2.037,57.
- **Euro 1.275,53** se la retribuzione lorda mensile è compresa tra euro 2.037,57 e euro 3.221,70.
- **Euro 1.611,36** se la retribuzione lorda mensile è superiore a euro 3.221,70.

Per chiarire facciamo un esempio:

Esempio di un collega 3A 3L con stipendio base di **2.290,06 euro** + 1 scatto di anzianità di euro **41,55**+ importo ex ristrutturazione pari a **7,99** euro + elemento distinto della retribuzione pari a **89,04** euro. Questo collega ha **una retribuzione mensile lorda pari a 2.428,64** euro che è la base di calcolo per la decurtazione della giornata di solidarietà.

Calcoliamo la decurtazione **giornaliera**: $2.428,64/30 = 80,95$ euro che rappresenta la decurtazione per una giornata di solidarietà.

L'INPS dopo qualche mese dalla decurtazione provvederà a riaccreditare una percentuale dello stipendio applicando i massimali sopra elencati; quindi nel nostro caso la retribuzione mensile lorda è pari a 2.428,64; quindi **il massimale** usato per il calcolo della decurtazione è **1.275,53 euro**. La quota pagata per ogni giornata dall'INPS è così calcolata:

$1.275,53 \times 13 = (16.581,89/12)/30 = 46,06$ circa quota pagata dall'INPS per ogni giornata.

IMPORTANTE: Ricapitolando per una giornata di solidarietà nel nostro esempio saranno decurtati 80,95 euro e riaccreditati 46,06 euro. Pertanto la retribuzione per la giornata di solidarietà corrisponderà a circa il 57% della paga normale generando una perdita di circa 35 euro.

IMPORTANTE 2: la copertura contributiva ai fini INPS è garantita al 100% senza nessuna decurtazione. Questo significa che ai fini pensionistici le giornate di solidarietà **non generano perdite o ritardi** nella maturazione dei contributi utili alla pensione.

IN FUTURO:

L'Azienda e le OOSS hanno stabilito un incontro di verifica da effettuarsi entro il 31 ottobre 2013 per verificare se con l'Accordo del 11 aprile 2013 e del 02 luglio 2013 si riescano a raggiungere gli obiettivi economici di riduzione dei costi del personale (in totale devono essere 600 unità). In caso contrario occorrerà individuare altre strategie per conseguirli.